



Naspi

(Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

E' lo strumento introdotto dal Governo Renzi con il decreto legislativo n. 22/2015 pubblicato in G.U. il 6/03/2015 in attuazione della legge delega n. 183/2014, che riconosce un'**indennità di disoccupazione nei casi di perdita involontaria del lavoro verificatasi a partire dal 1° maggio 2015** e che sostituisce i 2 precedenti strumenti a questo deputati quali l'Aspi e la Mini-Aspi, rimasti in essere per eventi di perdita del lavoro avvenuti fino al 30 aprile 2015.

L'Inps ha successivamente emanato 2 circolari esplicative a chiarimento dei tanti aspetti lacunosi lasciati aperti dal decreto:

La circolare n. 94 del 12/05/2015

La circolare n. 142 del 29/07/2015



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

E' applicabile, come già l'Aspi, a tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci di cooperative (incluse quelle ex DPR 602/70), con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione; sono inoltre esclusi gli operai agricoli, ai quali continua ad applicarsi il sistema previgente della disoccupazione agricola.

A partire dal 1° gennaio 2017 saranno definitivamente abrogati

I trattamenti di mobilità

(ad oggi in essere come modificati dalla Legge 92/2012 con riferimento alle 3 fasce di età anagrafica previste: meno di 40, tra 40 e 49, pari e oltre 50 per l'anno 2015: 12-18-24 mesi ; 2016: 12 mesi < 50 anni; 18 mesi età pari o superiore a 50 anni)

e di disoccupazione speciale edile.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Requisiti per l'accesso:

- **Essere in stato di disoccupazione**, secondo la definizione della legge, e cioè il lavoratore *“privo di lavoro, che dichiara in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI.”* (d.legisl. 150/2015).
- **Essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi:** almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti la domanda; almeno 30 giorni di “lavoro effettivo”, a prescindere dal rispetto del minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la domanda.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

- **Non avere cessato il lavoro per dimissioni**, a meno che esse avvengano per giusta causa (a titolo esemplificativo, qualora siano motivate dal mancato pagamento della retribuzione, dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, dal c.d. mobbing, ecc...) o durante il periodo tutelato della maternità ex art. 55 D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
- **Non aver cessato il lavoro per risoluzione consensuale**, salvo che questa sia intervenuta in una procedura di conciliazione a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo da un'azienda con più di 15 dipendenti, ovvero di trasferimento ad una sede distante oltre 50 km e non raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Misura del trattamento:

per calcolare l'importo spettante, è necessario ricostruire la retribuzione mensile di riferimento, che si ottiene:

retribuzione complessiva dell'ultimo quadriennio

settimane utili di contribuzione

x 4,33

Sulla retribuzione mensile, si calcola il 75% sui primi 1.195 euro (valore di riferimento per l'anno 2015) ed il 25% sulla parte eccedente; l'importo non può superare il nuovo specifico massimale, fissato per il 2015 in 1.300 euro.

A partire dal 4° mese, e per ogni mese successivo, è prevista una riduzione progressiva dell'indennità del 3%.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

A titolo esemplificativo, su una retribuzione media mensile pari a euro 2.747,88, il calcolo della Naspi spettante è il seguente:

A) Retribuzione media mensile	€ 2.747,88
B) Prima fascia per applicazione dell'aliquota del 75%	€ 1.195,00
C) Differenza di retribuzione tra Retribuzione media mensile (punto A) e prima fascia (punto B)	€ 1.552,88
D) Importo corrispondente al 75% della prima fascia (punto B)	€ 896,25
E) Importo corrispondente al 25% sulla differenza tra retribuzione media e prima fascia (punto C)	€ 388,22
NASPI calcolata (somma tra punto D e punto E)	€ 1.284,47



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

- Secondo la simulazione di calcolo effettuata dall'INPS stesso, al termine del periodo massimo di fruizione, ovvero al 24° mese, (la durata massima della prestazione è stata resa strutturale con d.lgs 148/2015), il beneficiario della Naspi percepirà poco più della metà dell'importo iniziale di Naspi.

Nel nostro esempio, partendo da un'indennità pari ad euro 1.284,47 il lavoratore arriverebbe a percepire euro 677,53.

- Questa copertura decrescente nel tempo sembra voler far dire a legislatore che il lavoratore beneficiario dell'ammortizzatore non deve “dormire sugli allori”, ma deve attivarsi per trovare prima possibile un nuovo lavoro...Notoriamente, è un'operazione fattibile con le ampie opportunità che il mercato del lavoro oggi offre!?!



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Decorrenza e termini di presentazione della domanda:

Dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento), ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, la quale va presentata in via telematica entro 60 giorni dalla decorrenza del diritto (cioè 68 giorni dal licenziamento). Si consiglia di inoltrare la domanda attraverso i patronati c/o le sedi sindacali.

La durata:

Non vi è più alcun collegamento con l'età anagrafica, come invece avveniva per l'Aspi. Per tutti la **durata della prestazione è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni** (dunque la durata massima è di 24 mesi), con esclusione dei periodi che abbiano già dato luogo ad una prestazione di disoccupazione in precedenza.

Anche per gli eventi di perdita del lavoro che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 si manterrà il limite massimo di durata della Naspi, che resterà di 24 mesi e non si ridurrà a 18 mesi in quanto la durata è stata resa strutturale con il d.lgs. 148/2015.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Indennità e reimpiego:

- in caso di rioccupazione in un **lavoro subordinato**:
 - Se il reddito da lavoro presunto supera la soglia che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro) ed il rapporto di lavoro supera la durata di 6 mesi, il lavoratore decade dalla fruizione della Naspi.
 - Se il reddito da lavoro prodotto supera la soglia che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro) ma il rapporto di lavoro ha una durata inferiore o pari a 6 mesi, l'indennità viene sospesa per un massimo di 6 mesi e riprende a decorrere al termine del lavoro.

Il nuovo periodo di lavoro è utile ai fini della maturazione dei requisiti e della durata di un'eventuale nuova domanda.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

- Se il reddito presunto è inferiore alla soglia che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro), anche se la durata del rapporto di lavoro è superiore a 6 mesi, l'indennità di Naspi è parzialmente cumulabile con tale reddito ma è ridotta di una misura pari all'80% del reddito presunto, con conguaglio, sulla base della dichiarazione dei redditi o di autocertificazione prodotta dal lavoratore. Lo stesso meccanismo vale nel caso si venga licenziati da un rapporto a tempo parziale, avendone contestualmente in corso un altro.

In pratica si consuma la durata prevista, percependo in termini di reddito una piccola parte di indennità con risparmio per le casse dello Stato.

N.B. il percettore della Naspi che si rioccupa deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo previsto. Pena la decadenza dalla fruizione dell'ammortizzatore.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

- La Naspi è compatibile con lo svolgimento di **lavoro autonomo**, anche nella forma di impresa individuale, a condizione che il reddito generato non superi la soglia che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione (4.800 euro annui). L'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto. Verrà effettuato il conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi o, in assenza, di un'autodichiarazione obbligatoria da parte del lavoratore entro il 31 marzo dell'anno successivo.

N.B. Il percettore della Naspi che svolge lavoro autonomo ha l'obbligo di darne comunicazione all'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, indicando il reddito presunto. Pena la decadenza dalla fruizione dell'ammortizzatore.

Il lavoratore che ha diritto alla Naspi può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo dell'indennità che gli spetta e che non gli è stata ancora erogata per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio lavoratore.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

In caso di anticipazione non è riconosciuta la contribuzione figurativa né l'eventuale assegno per il nucleo familiare.

La richiesta di liquidazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività o sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.

Fatto salvo il caso del lavoro in cooperativa, se ci si reimpiega in un lavoro subordinato prima che sia decorso il periodo corrispondente all'anticipazione ottenuta, si deve restituire tutto quanto si è percepito.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

La contribuzione:

La **contribuzione** figurativa nei periodi di fruizione della Naspi è rapportata alla **retribuzione**, determinata come base di calcolo della misura dell'indennità, ma con l'introduzione di un tetto pari a 1,4 volte il massimale della stessa indennità (nel 2015 equivale a euro $1.300 \times 1,4 = 1.820$ euro mensili).

Qualora i periodi coperti da contribuzione figurativa per la disoccupazione portino all'abbassamento del valore medio della retribuzione pensionabile, gli stessi periodi ai fini della misura della pensione sono considerati neutri.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Finanziamento:

Il decreto nulla dispone in merito, per cui si applicano le contribuzioni già in essere per l'Aspi

La contribuzione di base per il finanziamento dell'Aspi è confermata nell'aliquota dell'1,31% della retribuzione imponibile.

Nel caso di contratti di lavoro subordinato **non a tempo indeterminato**, a partire dall'1° gennaio 2013 è dovuto un ulteriore contributo pari all'1,4%; tale contributo aggiuntivo non è dovuto nei casi di contratti a termine per sostituzione, stagionalità, contratti effettuati dalla pubblica amministrazione e di apprendistato.

In caso di conferma a tempo **indeterminato**, o di **assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi**, il contributo aggiuntivo è restituito per un periodo massimo di 6 mesi.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per motivi diversi dalle dimissioni (incluso il caso del recesso operato dal datore di lavoro nell'apprendistato), è dovuto **un contributo pari al 41% dell'importo di euro 1.195** (non massimale Aspi come prevede la L.) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;

il contributo non è dovuto nei cambi di appalto con passaggio dei lavoratori e nei fine-cantiere nell'edilizia

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di procedure di licenziamento collettivo concluse senza accordo sindacale, il suddetto contributo è moltiplicato per 3.

Fino al 31 dicembre 2016, i suddetti contributi sono sostituiti da quello attualmente previsto per la collocazione in mobilità, per le aziende che vi sono tenute.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Condizionalità:

L'erogazione della Naspi è condizionata alla regolare partecipazione alle **iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.

Con il decreto legislativo sulle politiche attive (d.legisl. n.150/2015), sono introdotte “**ulteriori misure**” volte a condizionare la fruizione della Naspi alla ricerca attiva di un'occupazione:

La domanda di **Naspi/Dis-coll/mobilità** presentata all'INPS vale come dichiarazione di immediata disponibilità ai fini dell'inserimento nel sistema delle politiche attive.

Entro 15 giorni dalla domanda i lavoratori beneficiari delle misure di sostegno al reddito devono contattare i CPI per stipulare il “Patto di servizio personalizzato”.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Il “Patto di servizio personalizzato” deve prevedere:

individuazione responsabile delle attività, definizione del profilo di occupabilità (c.d. profilazione), la definizione degli atti di ricerca attiva da compiere e la tempistica nella quale deve avvenire, la frequenza dei contatti con il responsabile delle attività, le modalità con cui dimostrare la ricerca attiva del lavoro al responsabile.

Inoltre, il Patto deve contenere la disponibilità del lavoratore disoccupato ad alcune precise attività, quali:

la partecipazione a iniziative/laboratori per rafforzare le competenze nella ricerca attiva del lavoro (fuffa), a iniziative di carattere formativo o riqualificazione o altra politica attiva (?), l'accettazione di “congrue” offerte di lavoro sulla base di principi definiti (coerenza con competenze maturate, distanza dal domicilio e tempi di trasferimento con i mezzi pubblici, durata disoccupazione, retribuzione almeno superiore del 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese).

Il beneficiario di sostegno al reddito può in aggiunta essere convocato dai Cpi nei giorni feriali con preavviso di 72-24 ore come concordato nel Patto.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

- **Assegno di Ricollocazione:**

I percettori di Naspi che abbiano una **disoccupazione di durata superiore ai 4 mesi** viene riconosciuto un “**assegno individuale di ricollocazione**”, se ne fanno richiesta al CPI dove sottoscrivono il patto di servizio, nei limiti delle risorse disponibili...

- L'entità dell'assegno dipende dal profilo personale di occupabilità e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini irpef, né è soggetto a contribuzione previdenziale.
- E' spendibile presso il CPI stesso o i servizi accreditati ed è finalizzato ad ottenere **un servizio di assistenza intensiva(?)** nella ricerca di lavoro.
- Le risorse a tal fine previste sono ridicole: 32 mln nel 2015 ed altrettanti nel 2016.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

- **Tale servizio deve essere richiesto entro 2 mesi** dalla data di rilascio dell'assegno, pena la decadenza dallo status di disoccupato e dall'indennità di disoccupazione.
- **Ha validità di 6 mesi** prorogabile di altri 6 mesi nel caso non sia stato ancora speso per intero l'assegno.
- Durante l'utilizzo del servizio derivante dall'assegno di ricollocazione viene sospeso il Patto di servizio personalizzato.
- **Il servizio di ricollocazione deve prevedere:** affiancamento di un tutor, programma di ricerca intensiva di un nuovo lavoro con eventuale percorso di ricollocazione professionale, obbligo del soggetto di seguire indicazioni del tutor, di accettare un lavoro congruo.

Nel caso in cui il beneficiario di sostegno al reddito rifiuti in modo ingiustificato di svolgere una qualsiasi delle attività previste o un'offerta congrua di lavoro, l'ente che fornisce il servizio deve comunicarlo al CPI ed all'ANPAL (quando sarà istituita) ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Sanzioni:

Sono declinate in modo tale da costringere il beneficiario a rispettare le convocazioni e gli appuntamenti, così come la partecipazione all'orientamento, alle iniziative formative, ed all'accettazione di un lavoro congruo.

- Si parte con una decurtazione di un quarto di una mensilità nei casi meno gravi, si passa alla decurtazione di una mensilità in caso il beneficiario per la seconda volta non si presenti senza giustificato motivo ad appuntamenti o convocazioni varie, fino ad arrivare alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, che decorre immediatamente in caso di non accoglimento di proposta di lavoro congruo.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Decadenza dal trattamento di Naspi:

si decade al verificarsi di determinati eventi:

- Perdita dello stato di disoccupazione
- Violazione delle “condizionalità” previste da d.legisl. 150/2015
- Inizio di attività subordinata o autonoma senza effettuare la dovuta comunicazione nei tempi previsti.
- Maturazione requisiti per pensionamento anticipato o di vecchiaia
- Acquisizione diritto assegno di invalidità, salvo esplicita opzione.



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

“Art. 14”

(Rinvio)

1. “Alla Naspi si applicano le disposizioni in materia di Aspi in quanto compatibili.”

L'art 14 del decreto stabilisce il principio, già utilizzato nel passaggio dalla disoccupazione ordinaria all'Aspi, per cui le regole precedenti, benchè non richiamate, ma non espressamente abrogate o modificate, si applicano anche anche alla Naspi.

N.B. Se il lavoratore erroneamente inoltra una domanda di indennità di mobilità anziché di Naspi, non essendogli dovuta, non avviene come per l'Aspi in automatico la trasformazione della domanda nel giusto ammortizzatore, ma dovrà inoltrare una nuova ed apposita domanda di Naspi entro 30 giorni dalla comunicazione della reiezione (circ. Inps 142/2015)



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

- **Opzione tra indennità di mobilità e Naspi:**

Nel 2015 e nel 2016, ovvero finché conviveranno i 2 ammortizzatori sociali (dal 2017 Naspi per tutti), per molti lavoratori potrebbe essere più conveniente chiedere la Naspi rispetto alla mobilità.

- La L. 92/2012 ha previsto infatti una graduale diminuzione della mobilità in termini di durate fino alla sua definitiva scomparsa nel 2017:

- Nel 2015: 12-18-24 mesi a seconda dell'età (< 40; 40-49; dai 50 anni in poi).

- Nel 2016: 12-12-18 mesi a seconda dell'età (idem).



Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

La Naspi invece non lega la sua durata all'età anagrafica ma all'anzianità contributiva del lavoratore, il quale percepisce il sostegno al reddito per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni con una durata massima di 24 mesi, prevista ormai in modo strutturale.

- Ora, è evidente che per i lavoratori che hanno un'anzianità lavorativa consistente sarebbe più conveniente optare per la Naspi rispetto alla mobilità (24 mesi contro i 12-18 mesi fino a 49 anni nel 2015; 24 mesi contro i 12 fino a 49 anni e 18 per i 50enni nel 2016).
- Bene (?), l'Inps (circ. n. 142/2015) si è pronunciato per negare espressamente tale possibilità di opzione ai lavoratori licenziati in base ad una procedura di mobilità (ex lege 223/91), benchè il d.legisl 22/2015 istitutivo della Naspi non faccia riferimento a nessuna preclusione in merito.

Paradossalmente, un lavoratore licenziato per motivi disciplinari gode di un ammortizzatore più conveniente rispetto ad un suo collega licenziato a seguito di un licenziamento collettivo, nonostante la contribuzione maggiore versata a tutela dei lavoratori in CIGS (0,90%) ed in mobilità (0,30%).



DIS-COLL

disoccupazione per i collaboratori

E' lo strumento introdotto dal Governo Renzi con il decreto legislativo n. 22/2015 pubblicato in G.U. il 6/03/2015 in attuazione della legge delega n. 183/2014, che riconosce in via sperimentale per l'anno 2015, in relazione ad eventi di disoccupazione che si verifichino tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, una misura di sostegno al reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, rimasti privi di lavoro ed iscritti esclusivamente alla **Gestione separata dell'Inps**, e che non siano pensionati né titolari di partita iva.

Anche coloro che percepiscono la Dis-coll sono sottoposti alle stesse condizionalità ed eventuali sanzioni previste per i percettori della Naspi così come normate nel d.legislat. 150/2015.



DIS-COLL

disoccupazione per i collaboratori

Tale misura sostituisce la precedente indennità di disoccupazione chiamata "*Una tantum*", già destinata ai collaboratori a partire dal 2009, la quale è stata poco fruibile a causa dei requisiti di accesso particolarmente difficili da possedere.

Le condizioni per potervi accedere sono:

- Essere in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- aver versato almeno 3 mesi di contribuzione tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la perdita del lavoro e la data della cessazione stessa;
- aver versato nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure avere un rapporto di collaborazione di durata almeno di un mese e che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.



DIS-COLL

disoccupazione per i collaboratori

La domanda va presentata all'Inps in via telematica entro il termine di 68 giorni dalla cessazione dal lavoro.

La Dis-coll spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'8° giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Per valutare la possibilità di fruizione di tale sostegno al reddito, la presenza dei requisiti di accesso e per la presentazione della domanda consigliamo di rivolgersi alle nostre sedi sindacali.



DIS-COLL

disoccupazione per i collaboratori

Misura dell'indennità e durata: la misura della Dis-coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali che risulta dai versamenti contributivi nell'anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e nell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.

E' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro e la cessazione stessa.

La durata massima non può comunque superare i 6 mesi di fruizione.

Non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.), per cui il mancato o irregolare versamento della contribuzione lede il diritto del collaboratore a percepire il sostegno al reddito.

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui il reddito sia pari o inferiore ad euro 1.195 (valore di riferimento per l'anno 2015). Nel caso in cui il reddito sia superiore, la Dis-coll è pari al 75% di euro 1.195, cui si somma il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l'importo di 1.195 euro.



DIS-COLL

disoccupazione per i collaboratori

Vi è un tetto massimo dell'indennità che per il 2015 è pari a 1.300 euro. E' prevista una riduzione del 3% dell'indennità mensile ogni mese a partire dal 4° mese di fruizione.

Per i periodi di fruizione della Dis-coll non sono riconosciuti i contributi figurativi ai fini pensionistici.

Indennità e nuova attività lavorativa:

→ lavoro subordinato

Nel caso in cui beneficiario dell'indennità si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di **durata inferiore o pari a cinque giorni**, la **prestazione è sospesa d'ufficio** sulla base delle comunicazioni obbligatorie (espletate dal datore di lavoro) ed al termine della sospensione l'indennità riprende ad essere erogata per il periodo residuo spettante. Nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato sia di durata superiore a cinque giorni il beneficiario decade dal diritto alla Dis-coll.



DIS-COLL

disoccupazione per i collaboratori

→ Lavoro autonomo

Il beneficiario dell'indennità che intraprenda o porti avanti un'attività **lavorativa autonoma**, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), **deve comunicare all'INPS entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era già in essere, dalla data di presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito presunto derivante da tale attività.**

La Dis-coll in tale caso è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all'Inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo. Pena la restituzione dell'indennità percepita.



ASDI (Assegno di disoccupazione)

Dal 1° maggio 2015 è stato istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'**Assegno di disoccupazione (ASDI)**, atto a fornire un sostegno al reddito ai lavoratori che dopo aver fruito interamente della Naspi (non vale per chi ha percepito l'Aspi), non abbiano trovato occupazione. Per averne diritto il lavoratore deve trovarsi in una condizione economica di "bisogno", ad oggi non chiaramente definita in quanto nel decreto legislativo n. 22/2015, istitutivo dell'Asdi, si rinvia ad un successivo decreto non regolamentare che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni, ma che non ha ancora visto la luce. Sarà comunque misurata attraverso il calcolo Isee.

Da quanto sappiamo, servirebbero 600 milioni per coprire le richieste dell'anno 2015 ed al momento le risorse stanziare si fermano a 200 milioni per il 2015 e 200 mln per il 2016. Ciò spiegherebbe la mancata pubblicazione del successivo decreto esplicativo ed esecutivo del provvedimento.



ASDI (Assegno di disoccupazione)

L'Asdi in questo 1° anno sperimentale, a causa dell'esiguità delle risorse stanziare, sarà prioritariamente riservato ai lavoratori appartenenti a **nuclei familiari con minorenni ed in subordine ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.**

Durata e misura: sarà erogato per una durata massima di 6 mesi e sarà pari al 75% dell'ultimo trattamento Naspi percepito. In ogni caso, non potrà superare l'importo dell'assegno sociale (che nel 2015 è pari ad euro 448,50 mensili).

Il sostegno economico è condizionato all'**adesione ad un patto di servizio personalizzato redatto dai competenti centri per l'impiego, che dovrà prevedere un impegno del lavoratore nella "ricerca attiva di lavoro", nella sua disponibilità a partecipare ad iniziative formative, nell'accettazione di congrue proposte di lavoro, che troveranno definizione nel successivo decreto.** La partecipazione alle iniziative proposte è obbligatoria, pena la perdita dell'indennità.